



CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA
(Provincia di Bergamo)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

L'anno duemilaventiquattro addì dodici del mese di settembre alle ore 20:30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
Gafforelli Gianfranco	Sindaco	Presente
Franchini Enrico	Consigliere	Presente
Ottolini Cristina	Consigliere	Presente
Ravelli Catia	Consigliere	Presente
Dodesini Gianfranco	Consigliere	Assente
Moro Danio	Consigliere	Presente
Bora Florentina	Consigliere	Presente
Martinelli Jessica	Consigliere	Presente
Patelli Paolo	Consigliere	Presente
Tadini Kevin	Consigliere	Presente
Castelli Sabrina	Consigliere	Presente
Suardi Paola	Consigliere	Presente
NICOLI SEBASTIAN	Consigliere	Presente
Allevi Giovanni	Consigliere	Presente
PALOSCHI LUDOVICA	Consigliere	Presente
Sferch Simone	Consigliere	Presente
Suardi Mario	Consigliere	Presente

Totale Presenti 16, Assenti 1

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dottor Paradiso Filippo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Paolo Patelli, nella sua qualità di PRESIDENTE, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO:
**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE**

Risultano presenti gli Assessori Comunali: Bergamo Maria Cristina, Siepi Marinella, Giudici Diego, Nozza Andrea, Sicoli Umberto

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'Assessore Comunale Umberto Sicoli illustra l'argomento come da verbale di seduta allegato;

Vista la L. 212/2000 (*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*) così come recentemente modificata dal D. Lgs. 219/2023 emanato in attuazione della L.111/2023, contenente delega al Governo per la riforma fiscale;

Visto in particolare l'art. 1 della L. 212/2022, nel testo modificato e ad oggi vigente, che testualmente sancisce:

“1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione delle norme della Costituzione, dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario. Le medesime disposizioni possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.

2. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.

3. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge.

3-bis. Le amministrazioni statali osservano le disposizioni della presente legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela. Le medesime disposizioni valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni della presente legge, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

3-ter. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.”

Dato atto che, con il D. Lgs. 219/2023 si attua, quindi, una profonda revisione dello Statuto dei diritti del Contribuente, introducendo nuove disposizioni destinate ad incidere anche sulla gestione dei tributi comunali;

Considerato che in base alle disposizioni inserite nell'art. 1 della legge 212/2000, le amministrazioni statali osservano le disposizioni della citata legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del *bis in idem*, il principio di proporzionalità e l'autotutela, mentre le medesime disposizioni valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie;

Dato atto, che dunque, per gli Enti locali occorre che i medesimi principi vengano recepiti nei propri regolamenti, non potendo stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 della Legge 212/2000, potendo esclusivamente prevedere solo eventuali livelli ulteriori di tutela;

Considerato che l'art. 6-bis legge 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 219/2023, rappresenta un punto cardine della riforma dello Statuto dei diritti del contribuente, con il quale si adegua la protezione dei diritti fondamentali dei contribuenti agli standard di tutela internazionali e unionali, laddove per principio del contraddittorio è da intendersi il diritto del soggetto amministrato di essere sentito prima della adozione di un atto che incida sfavorevolmente sulla sua sfera giuridica;

Dato atto che l'ambito di operatività del contraddittorio preventivo obbligatorio viene delimitato dal comma 2 dell'articolo 6-bis, in base al quale *“non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”*;

Visto l'articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

Preso atto che la Fondazione IFEL ha predisposto uno schema completo di regolamento comunale di attuazione del comma 3 dell'art. 1 della citata L. 212/2000 mediante il quale effettuare il recepimento dei principi posti dallo “statuto del contribuente” nell'ordinamento comunale;

Ritenuto di dover approvare il “Regolamento per l'applicazione dello statuto dei diritti del contribuente” sulla falsariga di quanto proposto da IFEL, ritenendo il testo redatto dalla citata Fondazione strettamente aderente al dettato normativo ed alle necessità regolatorie del Comune di Romano di Lombardia;

Visto l'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2022 che prevede che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360”*;

Ritenuto di dover approvare il “Regolamento per l'applicazione dello statuto del contribuente” nel testo esposto nell'allegato A alla presente deliberazione;

Visti i pareri favorevoli, espressi del Responsabile Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi;

Acquisito il parere espresso con verbale n. 15 del 5 settembre 2024 dall'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare bilancio, finanze e tributi, attività produttive e commercio nella seduta 4 settembre 2024;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il “*Regolamento per l'applicazione dello statuto dei diritti del contribuente*”, riportato nell'allegato A alla presente delibera, per costituirne parte integrante;
3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Romano di Lombardia;
4. di trasmettere il presente regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze per via telematica mediante inserimento del testo nella apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di provvedere con urgenza al fine di recepire da subito i principi contenuti nella L. 212/2000 nell'ordinamento comunale;

Visto l'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

II PRESIDENTE
F.to Paolo Patelli

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paradiso Filippo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paradiso Filippo

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 12-09-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paradiso Filippo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paradiso Filippo

È copia conforme all'originale.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Paradiso Filippo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, del D.Lgs 267/00.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paradiso Filippo